

07242-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

UGO DE CRESCIENZO	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>3010</i>
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		UP - 27/11/2019
ANNA MARIA DE SANTIS		R.G.N. 49686/2018
PIERLUIGI CIANFROCCA		
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Il difensore avv. (omissis) insisteva riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna dei ricorrenti per quattro episodi di riciclaggio di autoveicoli e respingeva l'eccezione di nullità della che ricevuti gli atti dalla Corte di appello che aveva rilevato il difetto di correlazione tra accusa e sentenza celebrava il processo invece di trasmettere gli atti al pubblico ministero.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
- 2.1. nullità di entrambe le sentenze di merito dato che la rilevazione del difetto di correlazione tra accusa e sentenza avrebbe imposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero; la celebrazione del processo da parte del Tribunale al quale gli atti erano stati illegittimamente trasmessi avrebbe violato il diritto di difesa;
- 2.2. violazione di legge: sarebbe illegittima la condanna per i capi contestati ai capi c), z) ed m) dato che la sentenza accertava la responsabilità attraverso la valutazione di una condotta di contraffazione che non risultava contestata, sicché si sarebbe in presenza della condanna per un fatto diverso da quello contestato. Con riguardo al capo di imputazione z) si deduceva invece che la Corte di appello avrebbe posto alla base della condanna fatti non contestati.
- 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione: il riciclaggio sarebbe riconducibile solo alla contraffazione del numero di telaio e non all'assemblaggio di "qualche componente" proveniente da veicolo rubati; sul punto si deduceva che non erano stati considerati gli argomenti dedotti con l'atto di appello in relazione ai fatti contestati ai capi a) c) e z);
- 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il divieto di *reformatio in peius* dato che la pena base inflitta era superiore (anni cinque) a quella determinata in primo grado (anni quattro mesi sei),
- 2.5. vizio di motivazione: la definizione degli aumenti per la continuazione non sarebbe stata supportata da adeguata motivazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è fondato: il ricorrente deduceva l'illecittimità della regressione del processo di fronte al Tribunale piuttosto che nella fase delle indagini in seguito alla rilevazione in appello del difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

1.1. In materia il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), è legittima la decisione con cui il giudice di appello, rilevata la diversità del fatto contestato rispetto a quello emerso nel giudizio di appello, annulla la sentenza di condanna di primo grado e rinviò gli atti al pubblico ministero perché proceda per il fatto diverso; in tal caso, infatti non è applicabile la specifica disposizione dell'art. 604, comma primo, cod. proc. pen. che impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado nel caso in cui quest'ultimo abbia condannato per un fatto diverso in violazione delle regole sulle contestazioni dibattimentali; mentre deve, in via analogica, applicarsi lo stesso art. 604, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'annullamento della sentenza di primo grado, altrimenti suscettibile di passare in giudicato, con l'effetto di determinare la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che renderebbe inutile la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006 - dep.

12/12/2006, Verde, Rv. 236303; Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015 - dep. 12/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607; Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006 - dep. 14/03/2006, Capolongo ed altri, Rv. 233795; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010 - dep. 13/05/2010, PG in proc. C., Rv. 247533).

1.2. Come rilevato dalla richiamata giurisprudenza l'art. 604 cod. proc. pen. che prevede che la Corte di appello nei casi in cui rilevi un difetto di correlazione tra accusa e sentenza ed annulli la sentenza impugnata debba trasmettere atti al "giudice di primo grado" si riferisce solo ai casi in cui non risultino osservati gli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. relativi a fatto nuovo, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento, violazione sanzionata espressamente dall'art. 522 comma 2 cod. proc. pen. (richiamato espressamente dall'art. 604 cod. proc. pen.)

Diversamente quando sia rilevato, anche in appello un difetto di correlazione tra il fatto accertato e quello contestato (nel decreto che dispone il giudizio o all'esito delle modifiche dibattimentali effettuate ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.) gli atti devono essere trasmessi all'Ufficio di procura in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 521 cod. proc. pen. e 598 cod. proc. pen. (articolo quest'ultimo che estende al giudizio di appello le regole del giudizio di primo grado) dal quale si ricava che il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto rilevato impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521 comma 2 cod. proc. pen.).

Dalla lettura integrata degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen. emerge infatti che: (a) se in primo grado vi è condanna per fatto nuovo, reato concorrente o circostanza aggravante "emersi nel corso dibattimento" e non contestati come previsto dagli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. la sentenza di primo grado deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale per la rinnovazione del giudizio dibattimentale e la correzione delle imputazioni (eventuale almeno nel caso previsto dall'art. 518 cod. proc. pen.): in tal caso la lesione del diritto di difesa è infatti correlata ad una sopravvenuta emergenza dibattimentale non affrontata nel rispetto delle regole che la disciplinano (ovvero gli artt. 517 e 518 cod. proc. pen), sicché la sentenza di primo grado è nulla *in parte qua* come previsto espressamente dall'art. 522 comma 2 cod. proc. pen. richiamato espressamente dall'art. 604 cod. proc. pen.; (b) nel caso in cui, il fatto accertato risulti "diverso" da quello codificato nel capo di accusa, eventualmente anche dopo l'esercizio dei poteri di modifica dibattimentale dell'imputazione, si verifica una lesione integrale dei diritti di difesa che travolge l'intero processo ed impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché lo stesso correggendo l'imputazione reintegri l'accusato nei suoi diritti, che risultano lesi sin dalla fase delle indagini, essendo mancato il confronto preprocessuale successivo alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e non essendo state esercitate le prerogative difensive dell'(eventuale) fase dell'udienza

preliminare; in tal caso la Corte di appello deve annullare la sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Per decidere se la regressione deve essere integrale (con trasmissione degli atti al pubblico ministero) o parziale (con trasmissione degli atti al Tribunale) occorre dunque verificare se la condanna per fatto non contestato si riferisca ad una emergenza sopravvenuta in dibattimento e non gestita attraverso il ricorso alle regole contenute negli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. o sia invece riferibile ad una insanabile discrasia tra codifica dell'imputazione e prove.

Se la nullità è collocabile nella fase del giudizio di primo grado la regressione non dovrà essere integrale in ossequio a quanto previsto dall'art. 185 comma 2 cod. proc. pen. che individua il "luogo" della regressione nella fase in cui si è verificata la nullità, sicché gli atti dovranno essere trasmessi al Tribunale; se invece il difetto di correlazione è risalente in quando la codifica della condotta non risulta coerente con gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini ed il riallineamento del fatto alle prove non è stato correttamente effettuato neanche in dibattimento (attraverso il ricorso ai poteri assegnati al pubblico ministero dall'art. 516 cod. proc. pen.) la nullità risale alla fase investigativa e la regressione deve essere pertanto integrale con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

In sintesi: quando la Corte di appello rilevi che il Tribunale ha pronunciato una condanna per fatto nuovo, circostanza o reato concorrente emersi in dibattimento e non contestati la sentenza di primo grado deve essere annullata *in parte qua* e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale in quanto la nullità si è verificata nel primo grado di giudizio (art. 604 e 522 cod. proc. pen.); quando invece la Corte di appello pronuncia condanna per un "fatto diverso", rilevando la discrasia tra prove raccolte e condotta codificata nel capo di imputazione si impone, invece, la regressione alla fase delle indagini e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, verificandosi in tal caso una lesione integrale e risalente delle prerogative difensive (artt. 598 e 521 cod. proc. pen.).

1.2. Nel caso in esame la Corte territoriale anziché restituire l'accusato tutti i diritti processuali correlati alla rilevata discrasia tra fatto descritto e prove raccolte ha trasmesso gli atti al Tribunale, come se si trattasse di condanna relativa a fatti e circostanze emersi in dibattimento e non contestati.

Devono pertanto essere annullate senza rinvio sia la sentenza impugnata che quella pronunciata dal Tribunale di Chieti il 10 giugno 2016; gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Gli altri motivi sono assorbiti.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del 10.6.2016 del Tribunale di Chieti.  
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica di Chieti.  
Così deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2019

L'estensore

Sandra Recchione  


Il Presidente

Ugo De Crescenzo  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
24 FEB. 2020

IL \_\_\_\_\_



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Piazzoli  
